

Quesito: il mio quesito è relativo al phone center.

- Quali debbono essere i requisiti per l'apertura di un internet/phone center?
- E' ancora obbligatorio la registrazione dei clienti?
- Qualora il gestore non sia presente, colui che lo sostituisce deve avere sua delega e/o medesimi requisiti?
- ...e se fosse clandestino?

Grazie, Roberto Di STEFANO

Risposta

L'art. 7 del D.L. 144/2005, convertito con modificazioni in legge n. 155/2005, aveva stabilito che, fino al 31 dicembre 2007, chiunque intendesse aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie con attività esclusiva o prevalente di messa a disposizione del pubblico o dei soci apparecchi terminali utilizzati per comunicazioni telematiche (internet point e phone center) doveva chiedere licenza al Questore.

Poichè trattavasi di licenza di P. S. trovavano applicazione le norme del titolo I, capo III (recante: delle autorizzazioni di polizia) e capo IV (recante: dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni), e titolo III, capo II (recante: degli esercizi pubblici), del Tulp.

Il comma 4 del citato articolo stabiliva che il Ministero dell'Interno con proprio decreto individuasse le modalità per il monitoraggio delle operazioni effettuate dagli utenti delle postazioni, i suoi dati anagrafici, nonché l'archiviazione dei dati.

Il Ministero adottava, successivamente, il decreto 16 agosto 2005 con le misure indicate.

Il termine del 31.12.2007 fu successivamente prorogato fino al 31.12.2010.

Con il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", è stato modificato il predetto art.7 del D.L. 144/2005, abrogando i commi 4 e 5. L'obbligo della licenza non era previsto più per tutti gli esercizi pubblici quali bar, ristoranti, alberghi ed altri, che somministravano tale servizio ai propri clienti in via accessoria, mentre tale licenza, rilasciata dal Questore, era prevista solo per coloro che svolgevano in via prevalente l'attività di internet point ed utilizzo, in genere, di apparecchi terminali per le comunicazioni telematiche, però, solo fino al 31 dicembre 2011.

Infatti, il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (detto decreto "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, non ha previsto più ulteriore proroga per l'obbligo di licenza del Questore per gli esercizi pubblici di telefonia e Internet.

Per quanto detto, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2012:

- si può aprire un esercizio di phone center e internet point senza l'obbligo di alcuna licenza;
- non è obbligatoria la registrazione degli utenti degli apparecchi telematici, né conservare il registro di accesso alla rete;
- il titolare dell'esercizio potrà essere sostituito da eventuale addetto, purchè sia identificabile
- se il titolare è clandestino occorre applicare la normativa in materia di immigrazione clandestina con il fermo del soggetto sprovvisto del permesso di soggiorno, finalizzato alla sua espulsione;
- per conseguenza, l'esercizio dovrà essere chiuso con interruzione dell'attività condotta dal soggetto clandestino;
- occorre, infine, verificare se eventualmente norme regionali o Regolamenti comunali abbiano impartito disposizioni particolari in materia.

Vi è, infine, da precisare che qualora l'attività di internet point e phone center è attività primaria, il titolare, quale persona fisica, o il legale rappresentante, quale persona giuridica, ai sensi dell'art. 25, comma 4, D. Lgs. 259/2003, dovrà presentare al Ministero delle Comunicazioni una dichiarazione contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, conforme al modello di cui all'allegato 9 dello stesso decreto 259/03.

Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90; l'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Le imprese titolari di autorizzazione sono, altresì,

tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) di cui all'articolo 1 , comma 6, lett. a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Nell'ipotesi di attività secondaria o accessoria:

1. per l'esercizio con installazione di un internet point con un p. c. fisso non occorre presentare alcuna segnalazione ne iscriversi al R.O.C.;
2. per l'esercizio con installazione di un internet point in modalità wireless:
 - a) se il segnale rimane all'interno del locale e il provider di accesso alla rete è autorizzato, il getore non deve presentare alcuna segnalazione e non deve iscriversi al R.O.C.;
 - b) se l'area wireless è offerta anche all'esterno del locale, il responsabile deve presentare il predetto allegato 9 del decreto 259/03 al Ministero delle Comunicazioni, richiedere una frequenza presentando l'allegato "A" del DM 28/5/2003, nonchè iscriversi al R.O.C.

C. te Michele Pezzullo